DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE DEL CONSIGLIO REGIONALE 2 settembre 2020, n. 55

Approvazione della disciplina per i rapporti di collaborazione tra il Consiglio Regionale della Puglia e singoli volontari per lo svolgimento di attività di volontariato connesse alle funzioni dei Garanti regionali.

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTI gli artt. art 4, 5, 16 e 17 del D.Lgs n. 165/2001;

VISTI gli art. 4 e 7 della Legge Regionale n. 7/1997;

VISTA la Legge n. 853/1973 sull'autonomia funzionale e contabile dei Consigli delle Regioni a statuto ordinario;

VISTA la Legge Regionale n. 6 del 21/03/2007, recante norme sull'autonomia organizzativa, funzionale e contabile del Consiglio Regionale;

VISTO l'art. 17 dell'atto di Alta organizzazione del Consiglio Regionale della Puglia approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 39 del 20.04.2016, che individua le funzioni del Segretario Generale;

VISTI gli artt. 30, 31 e 31-ter della Legge Regionale 10 luglio 2006 n. 19, che hanno istituito, presso il Consiglio regionale della Puglia, gli uffici del Garante dei diritti del Minore, del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale e del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità;

VISTI i Regolamenti Regionali n. 23/2008, n. 21/2009 e n. 9/2017, coi quali è stata data attuazione alla citata L.R. 19/2006;

VISTA la L. R. 28/2001, contenente norme sulla contabilità regionale;

VISTO il Regolamento interno di Amministrazione e Contabilità del Consiglio Regionale;

VISTA la Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 328 del 29/12/2009; con la quale sono state emanate direttive per l'adozione delle determinazioni dirigenziali;

VISTO il D.Lgs. 117 del 3/07/2017 e s.m.i. "Codice del Terzo settore";

VISTA la Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n.253 del 13/12/2019, di approvazione del Bilancio di previsione del Consiglio regionale per l'esercizio finanziario 2020 e pluriennale 2020/2022;

VISTA la Legge Regionale n. 56 del 30/12/2019 di approvazione del Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2020 e pluriennale 2020 /2022.

PREMESSO CHE

La legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 recante "Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia", agli articoli da 30 a 31-quater istituisce le figure del Garante regionale dei diritti del minore, del Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale e del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità, descrive le funzioni degli stessi e ne disciplina l'ambito di azione.

La succitata legge prevede, in particolare, che i Garanti possano dare corso ad azioni e interventi di varia natura e tipologia, per rendere effettivi i diritti delle persone da tutelare o proteggere, nei rispettivi ambiti di azione. Rispetto a questa specifica attività, essi possono giovarsi del valore generato dagli enti del terzo settore, tipicamente impegnati in ambito socio-culturale e assistenziale, in un rapporto nascente dall'applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale, ai sensi dell'art. 118 della Costituzione, e regolamentato dal D.Lgs. 117/07 recante "Codice del terzo settore".

Coerentemente ai principi di legalità, imparzialità e buon andamento, pertanto, il disposto di cui al quarto comma dell'art. 118 della costituzione— pur nel rispetto del margine di discrezionalità delle autorità pubbliche – dà la possibilità di instaurare rapporti di collaborazione diretta tra enti locali e singolo volontario, senza

l'interposizione di un'organizzazione di volontariato, valorizzando e favorendo la partecipazione dei privati allo svolgimento di attività di interesse generale.

L'art. 1 della legge n. 106/2016, recante delega al Governo per la riforma del Terzo settore, nel delineare le finalità dell'intervento legislativo, aveva, infatti, preso in considerazione l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono a perseguire il bene comune sia in forma individuale che in forma associata. In coerenza con tale criterio direttivo, l'art. 17, comma 2, del Codice del Terzo settore prevede che il volontario è colui che "svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche" – e, quindi, non esclusivamente – "per il tramite di un ente del Terzo settore".

Sulla base di tali considerazioni, la Corte dei Conti (con deliberazione n. 26/SEZAUT/2017/QMIG) conclude per l'inesistenza di "preclusioni di principio a che singoli volontari scelgano di porre il proprio tempo e le proprie capacità al servizio di (...) un ente locale, capace di indirizzare in modo più proficuo la loro attività alla realizzazione di precisi obiettivi di solidarietà sociale" e, specularmente, per il riconoscimento della facoltà per l'ente locale "di ricorrere a volontari che a titolo individuale intendano promuovere iniziative dirette al soddisfacimento di interessi comuni senza l'intermediazione delle organizzazioni del Terzo settore", purché l'Ente interessato adotti un regolamento che disciplini le modalità di accesso e di svolgimento dell'attività in senso conforme alla normativa dettata per gli enti del Terzo settore.

Considerata la rilevanza dell'azione dei Garanti regionali e della struttura amministrativa al loro supporto, tenuto conto altresì dell'impatto sociale della loro azione, al fine di consentire la più ampia attuazione della L.R. 19/06 e un'effettiva promozione ed attuazione degli interventi dei Garanti stessi, secondo i principi costituzionali sopra richiamati e nel rispetto di quanto chiarito dalla Corte dei Conti, si ritiene opportuno adottare la "disciplina per i rapporti di collaborazione tra il Consiglio regionale della Puglia e singoli volontari per lo svolgimento di attività di volontariato connesse alle funzioni dei Garanti regionali" secondo quanto riportato nel testo allegato sub A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, di cui si propone l'approvazione.

La Sezione Studio e supporto alla legislazione e alle politiche di garanzia curerà tutta la connessa attività amministrativa.

VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. N. 196/03 E S.M.I.

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679 e dal Dlgs 196/03, come novellato D.Lgs.101/2018, nonché da vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI AL D.LGS. 118/2011, ALLA L.R. N. 28/2001 E AL REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio del Consiglio Regionale.

DETERMINA

- 1) Di approvare quanto riportato in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) Di approvare il testo allegato al presente provvedimento, di esso parte integrante e sostanziale, recante

- "Disciplina per i rapporti di collaborazione tra il Consiglio regionale della Puglia e singoli volontari per lo svolgimento di attività di volontariato connesse alle funzioni dei Garanti regionali";
- 3) di demandare alla Sezione Studio e supporto alla legislazione e alle politiche di garanzia l'attuazione del presente provvedimento e l'adozione degli atti conseguenti;
- 4) di pubblicare il presente provvedimento comprensivo dell'allegata Disciplina sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, nonché sul sito istituzionale del Consiglio regionale alla sezione "Amministrazione Trasparente".

IL SEGRETARIO GENERALE (Avv. Domenica GATTULLI)

OGGETTO: DISCIPLINA PER I RAPPORTI DI COLLABORAZIONE TRA IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA E SINGOLI VOLONTARI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI VOLONTARIATO CONNESSE ALLE FUNZIONI DEI GARANTI REGIONALI.

Art. 1 - Principi generali

La presente Disciplina nasce dall'opportunità, per gli Uffici dei Garanti regionali, di applicare i principi di sussidiarietà e di partecipazione attiva da parte del cittadino allo svolgimento di compiti di utilità civica in collaborazione con i Garanti nell'ambito della Sezione Studio e Supporto alla Legislazione e alle Politiche di Garanzia.

Per attività di volontariato deve intendersi, in linea con il dettato dell'art. 17, comma 2 del D. Lgs. n. 117/2017 "Codice del terzo settore" ("Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà"), quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito dal singolo volontario, in favore della comunità e del bene comune, senza fini di lucro ed esclusivamente per fini di solidarietà, in una logica di complementarietà e non di sostituzione degli operatori pubblici.

Gli Uffici dei Garanti, volendo promuovere, nell'ambito delle azioni funzionali al raggiungimento delle rispettive finalità istituzionali, attività solidaristiche integrative e non sostitutive dei servizi di competenza, attivano forme di collaborazione con volontari, iscritti nelle short list istituite con la presente Disciplina.

L'iscrizione alla Short List non costituisce alcuna procedura concorsuale, né dà luogo alla predisposizione di graduatorie, né all'attribuzione di punteggi e non sarà utilizzata per il conferimento di incarichi professionali retribuiti.

Le attività di volontariato a cui si potrà partecipare saranno svolte a titolo puramente gratuito; gli Uffici dei Garanti regionali rimborseranno il volontario delle spese effettivamente sostenute, nelle modalità concordate in precedenza rispetto al loro svolgimento e secondo quanto previsto dalla normativa vigente, in particolare dal citato Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e dalla presente Disciplina.

La presente Disciplina ha ad oggetto le modalità di svolgimento del servizio di volontariato da parte di singoli cittadini, mentre l'attività di volontariato da parte delle organizzazioni resta disciplinata dalle vigenti norme di legge e di regolamento.

Art. 2 - Modalità di iscrizione alla Short list

L'iscrizione alla Short List avviene, previo Avviso emesso dalla competente sezione e pubblicato sul sito istituzionale, presentando domanda di partecipazione con le modalità prescritte nell'Avviso medesimo.

ly

Art. 3 - Svolgimento della procedura

L'istruttoria relativa all'ammissibilità formale delle domande è effettuata dalla Sezione Studio e Supporto alla Legislazione e alle Politiche di Garanzia ed è diretta a verificare la completezza e la correttezza formale della documentazione presentata, il possesso dei requisiti soggettivi e la sussistenza di tutte le condizioni poste per l'inserimento del soggetto nella Short List.

La Short List verrà aggiornata annualmente. I volontari già inseriti nella short list vi restano iscritti salvo che presentino domanda di cancellazione. La cancellazione può essere richiesta in qualsiasi momento. La Sezione dà immediata comunicazione all'interessato dell'avvenuta cancellazione.

La Sezione Studio e Supporto alla Legislazione e alle Politiche di Garanzia si riserva di richiedere in qualsiasi momento la documentazione atta a certificare l'esperienza professionale dichiarata, riservandosi di procedere periodicamente ad effettuare verifiche, anche a campione, al fine di accertare il permanere della sussistenza dei requisiti di iscrizione e l'attualità delle dichiarazione già rese e, periodicamente, potrà richiedere ai soggetti iscritti alla Short List di documentare la permanenza dei requisiti precedentemente dichiarati, adottando gli opportuni provvedimenti.

Gli iscritti alla Short List devono comunicare ogni variazione delle informazioni fornite.

È facoltà degli iscritti ottenere, su specifica richiesta, l'aggiornamento dei dati comunicati secondo lemedesime modalità di iscrizione.

Ai sensi dell'art. 18, comma 3, d.lgs. 117/2017, la sezione Studio e Supporto alla Legislazione e alle Politiche di Garanzia provvederà alla stipula di apposite polizze assicurative contro infortuni e malattie connesse allo svolgimento delle attività oggetto della presente Disciplina, nonché per la responsabilità verso terzi, con oneri a proprio carico.

Art. 4 - Aree di competenza

All'interno della Short List sono previste le seguenti aree di competenza:

 attività presso l'Ufficio del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale.

Per attività si intendono: azioni positive mirate alla tutela dei diritti costituzionali di recupero e reinserimento sociale, di cura e salvaguardia della salute, di istruzione, formazione professionale e lavoro, di libertà di culto, di espressione e di opinione (Regolamento regionale 29 settembre 2009, n. 21)

2) attività presso l'Ufficio del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità.

Per attività si intendono : azioni positive mirate alla promozione degli obiettivi di qualità della vita, integrazione sociale, inserimento socio-lavorativo, autonomia e vita indipendente, qualità dell'assistenza e maggiore accessibilità dei servizi per i bambini, i giovani e gli adulti con disabilità, nel rispetto dei principi costituzionali, della Convenzione ONU per le persone con disabilità e nell'ambito dei vincoli finanziari cui la Regione e gli Enti locali sono sottoposti dalla normativa vigente (Regolamento regionale 21 marzo 2017, n. 9)

3) attività presso l'Ufficio del Garante regionale dei Diritti del Minore.

Per attività si intendono: azioni positive mirate alla promozione del diritto al benessere e alla qualità della vita, alla famiglia, all'istruzione, all'assistenza sociosanitaria, alla cura e al benessere psico-fisico, alla partecipazione alle decisioni che li riguardano. (Regolamento regionale 11 novembre 2008, n. 23).

ly

Art.5 - Rimborsi ammissibili

E' ammesso il rimborso delle spese di trasporto e per consumo pasti, effettivamente sostenute per l'attività prestata e debitamente documentate. Le spese per i pasti sono rimborsabili nei limiti del valore del buono pasto riconosciuto ai dipendenti regionali. Le eventuali trasferte devono essere preventivamente autorizzate dal dirigente della Sezione e possono dare luogo a rimborsi nei casi e limiti previsti per il personale regionale non dirigenziale.

Art.6 - Pubblicità

La presente Disciplina sarà pubblicata sul sito Amministrazione Trasparente e reso noto attraverso la pubblicazione sulla pagina istituzionale di ciascun Garante.

hu